



**Comune di Tradate**  
*Provincia di Varese*

**REGOLAMENTO**

**SERVIZI DI RACCOLTA E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI ED  
ASSIMILATI – GESTIONE DEL CENTRO DI RACCOLTA DEI RIFIUTI  
DIFFERENZIATI**

**Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 19 del 23 luglio 2018**

## INDICE

TITOLO I – PRINCIPI GENERALI .....	3
Art. 1 – Campo di applicazione .....	3
Art. 2 – Oggetto del Regolamento .....	3
Art. 3 – Finalità, obiettivi e disciplina generale.....	3
Art. 4 – Definizioni .....	5
Art. 5 – Criteri per l’assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani.....	5
TITOLO II – SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA .....	6
Art. 6 – Modalità raccolta rifiuti porta a porta.....	6
Art. 7 – Aree stoccaggio rifiuti .....	7
Art. 8 – Sacchi, bidoni ed attrezzature .....	7
Art. 9 – Raccolta della frazione umida organica .....	8
Art. 10 – Raccolta di vetro, alluminio e banda stagnata .....	8
Art. 11 – Raccolta di Carta e Cartone e Tetra Pak .....	8
Art. 12 – Raccolta di Imballaggi in Plastica .....	8
Art. 13 – Raccolta pannolini e pannoloni .....	9
Art. 14 – Istituzione di servizi aggiuntivi di raccolta porta a porta.....	9
Art. 15 – Raccolta rifiuti indifferenziati .....	9
Art. 16 – Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli.....	9
TITOLO III – SERVIZI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA.....	9
Art. 17 – Attività del Centro di Raccolta .....	9
Art. 18 – Obblighi degli utenti.....	10
Art. 19 – Utenze Non Domestiche .....	11
Art. 20 – Compiti del Gestore del centro di raccolta .....	12
TITOLO IV RACCOLTA DEI RIFIUTI E PULIZIA SUL TERRITORIO .....	12
Art. 21 – Campo di applicazione .....	13
Art. 22 – Servizio di Pulizia manuale e meccanizzata del suolo .....	13
Art. 23 – Cestini porta rifiuti.....	13
Art. 24 – Spazzamento delle foglie.....	13
Art. 25 – Pulizia dei mercati.....	13
Art. 26 – Raccolta medicinali scaduti pile esauste e indumenti usati .....	14
Art. 27 – Rifiuti cimiteriali .....	14
Art. 28 – Disposizioni per proprietari di animali domestici.....	14
Art. 29 – Disposizioni per cantieri edili .....	14
Art. 30 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti e Luna Park.....	14
Art. 31 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati .....	15
Art. 32 – Disposizioni diverse.....	15

Art. 33 – Volantinaggio .....	15
Art. 34 – Pulizia delle caditoie stradali .....	16
TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI .....	16
Art. 35 – Sistema sanzionatorio .....	16
Art. 36 – Interventi contingibili ed urgenti .....	16

## TITOLO I – PRINCIPI GENERALI

### **Art. 1 – Campo di applicazione**

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati del Comune di Tradate, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 Testo Unico Ambientale parte quarta (d'ora in poi solo T.U.) e successive modifiche e integrazioni.
2. Tutti gli utenti del servizio d'igiene urbana dovranno attenersi nella fase del conferimento dei rifiuti solidi urbani e dei rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani nonché nell'attuazione della raccolta differenziata alle modalità operative di seguito descritte distintamente per tipologia di rifiuto.

### **Art. 2 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente Regolamento, nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità, concorre a disciplinare la gestione dei rifiuti ed in particolare stabilisce:
  - a) le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
  - b) le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
  - c) le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani e assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
  - d) le norme atte a garantire una distinta e adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni;
  - e) le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti primari d'imballaggio in sinergia con le altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
  - f) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri del T.U..

### **Art. 3 – Finalità, obiettivi e disciplina generale**

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente Regolamento al fine di garantire un'elevata protezione dell'ambiente e prevedere controlli efficaci, tenendo conto della specificità dei diversi flussi di rifiuti.
2. Il Comune assicura il corretto esercizio delle operazioni di gestione dei rifiuti urbani mediante interventi che garantiscono:
  - a) la tutela igienico-sanitaria della collettività e dell'ambiente, i rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti e metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente;

- b) l'individuazione dei più efficaci sistemi di raccolta che rispondano alle esigenze e ai modi di vita dei cittadini e alle esigenze e al tipo di organizzazione delle imprese, nel rispetto degli obiettivi di qualità fissati dallo Stato;
  - c) il raggiungimento dei maggiori risultati possibili nel recupero e nel riciclaggio dei rifiuti, anche mediante l'introduzione di sistemi di "raccolta multi - materiale", nel rispetto dei criteri generali fissati dallo Stato;
  - d) il raggiungimento e l'eventuale superamento degli obbiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dal T.U.;
  - e) la promozione di iniziative rivolte a ridurre la produzione dei rifiuti urbani, anche attraverso forme di incentivazione/disincentivazione economica dirette al cittadino-utente;
  - f) la prevenzione e la repressione di ogni forma di inquinamento ambientale diretto o indiretto, con particolare riguardo alla gestione dei rifiuti pericolosi. In particolare deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito territoriale ottimale, tenuto conto del contesto geografico.
3. Il servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati si svolge con le seguenti modalità:
- a) conferimento diretto dei rifiuti da parte del produttore al servizio di ritiro porta a porta, attraverso l'uso di sacchi a perdere o con contenitori affidati agli utenti dal Comune o dal Gestore;
  - b) conferimento diretto dei rifiuti da parte del produttore al Centro di Raccolta comunale.
4. I rifiuti raccolti vengono trasportati all'impianto di trattamento finale individuato dal Comune o dal Gestore secondo gli accordi correnti tra le parti. Il trasporto dei rifiuti deve essere effettuato con idonei automezzi le cui caratteristiche e stato di conservazione e manutenzione devono essere tali da assicurare il rispetto delle esigenze igienico - sanitarie determinate dal presente regolamento. I veicoli impiegati per i servizi di gestione e trasporto dei rifiuti devono essere in possesso delle apposite autorizzazioni e devono ottemperare alle norme della circolazione vigenti nel territorio comunale, potranno essere concesse speciali autorizzazione per lo svolgimento del servizio di pubblico interesse (fermata o sosta anche in zone soggette a divieto ecc...).
5. Il Comune incoraggia il riutilizzo e il recupero degli imballaggi e dei rifiuti d'imballaggi provenienti dalla raccolta differenziata, per la fabbricazione di nuovi beni di consumo. A tal fine incoraggia l'acquisto di prodotti derivanti da materiali riciclati indicando nei capitolati le quote minime di prodotti da inserire nelle forniture pubbliche nella misura non inferiore al 30% del fabbisogno medesimo, ai sensi del Decreto 8 maggio 2003 n. 203, del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio.
6. E' di competenza del Comune, in regime di privativa sino all'inizio delle attività del soggetto aggiudicatario della gara a evidenza pubblica o all'affidamento a società a prevalente capitale pubblico, la gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
7. Al Comune competono altresì:
- a) il controllo su tutte le operazioni di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
  - b) i provvedimenti, circoscritti al territorio comunale, rivolti alla rimozione, all'avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti abbandonati, nonché al ripristino dei luoghi ai sensi dell'articolo 192 del T.U.;
  - c) l'adozione di ordinanze contingibili ed urgenti, relative ad interventi circoscritti al territorio comunale, al fine di consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 191 del T.U.;
  - d) le autorizzazioni al trasporto, inumazione, tumulazione o cremazione per la sepoltura in cimitero o la cremazione di resti mortali.

## **Art. 4 – Definizioni**

1. Al fine del presente regolamento, si recepiscono le definizioni di cui all'art. 183 del T.U. e la classificazione dei rifiuti di cui all'art. 184 del T.U. e s.m.i.

## **Art. 5 – Criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani**

1. Il Comune definisce le tipologie e i limiti quantitativi dei rifiuti speciali, non pericolosi, provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quello di civile abitazione, che sono assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g e come determinato dall'art. 195 comma 2 lettera e, ferme restando le definizioni di cui all'art.184 comma 2 del T.U.
2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, i rifiuti speciali non pericolosi provenienti da:
  - a) attività agricole e agro industriali,
  - b) lavorazioni artigianali,
  - c) attività commerciali,
  - d) attività di servizio,
  - e) attività di recupero,
  - f) attività industriali limitatamente agli uffici amministrativi e tecnici, magazzini, reparti di spedizione, mense, servizi, locali accessori in genere, con esclusione dei rifiuti prodotti nell'ambito delle specifiche lavorazioni industriali;
  - g) attività sanitarie, così come elencati dall'art. 2 comma 1 lettera g) del Decreto Presidente Repubblica n. 254 del 15/07/2003 "*Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179*", i seguenti rifiuti sanitari non pericolosi:
    - i rifiuti derivanti dalla preparazione dei pasti provenienti dalle cucine delle strutture sanitarie;
    - i rifiuti derivanti dall'attività di ristorazione ed i residui dei pasti provenienti dai reparti di degenza delle strutture sanitarie, esclusi quelli che provengano da pazienti affetti da malattie infettive per i quali sia ravvisata clinicamente, dal medico che li ha in cura, una patologia trasmissibile attraverso tali residui;
    - vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi in genere, materiali ingombranti da conferire negli ordinari circuiti di raccolta differenziata, nonché altri rifiuti non pericolosi che per qualità e quantità siano assimilati agli urbani, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g) del Decreto;
    - il secco indifferenziato;
    - indumenti, lenzuola monouso e quelli di cui il detentore intende disfarsi;
    - i rifiuti provenienti da attività di giardinaggio effettuate nell'ambito delle strutture sanitarie;
    - le bende, gli assorbenti igienici anche contaminati da sangue esclusi quelli dei degenti infettivi, i pannoloni pediatrici, i contenitori e le sacche utilizzate per le urine;
3. Alle superfici di formazione dei rifiuti di cui al presente articolo, ai sensi dei sopra citati criteri, viene applicata la tariffa per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, adottata secondo le vigenti disposizioni di legge.
4. La Giunta determina in modo puntuale i codici CER assimilabili agli urbani e, fermo restando il rispetto dei criteri qualitativi, le singole quantità dei rifiuti speciali non pericolosi assimilabili ai rifiuti urbani.
5. I limiti di assimilazione, al di sotto dei quali i rifiuti si considerano assimilati agli urbani sono definiti sulla base:

- a) dei principi di cui all'art. 198 comma 2 del T.U.;
  - b) della capacità tecnico organizzativa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;
  - c) delle effettive capacità impiantistiche di smaltimento a livello Ambito Territoriale Ottimale.
6. I rifiuti speciali assimilati ai sensi del presente regolamento sono immessi nel circuito di raccolta urbana sino al limite quantitativo determinato in funzione della categoria prevalente dell'attività svolta.
  7. I produttori di rifiuti speciali non assimilati agli urbani sono tenuti a distinguere i flussi di tali rifiuti da quelli urbani ed a provvedere ad una loro adeguata e distinta gestione in osservanza di quanto previsto nel T.U. e delle sue successive modifiche ed integrazioni.
  8. I produttori di rifiuti speciali assimilati agli urbani possono provvedere ad avviare al recupero tali rifiuti presso ditte terze anche differenti dal Gestore, ai sensi dell'art. 198 del T.U.;
  9. Non sono mai assimilabili agli urbani i rifiuti speciali pericolosi ed i rifiuti speciali provenienti da lavorazioni industriali anche riferiti agli scarti di produzione. Non sono altresì assimilati agli urbani i rifiuti prodotti su superfici escluse dal computo della TARI.

## TITOLO II – SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI PORTA A PORTA

### **Art. 6 – Modalità raccolta rifiuti porta a porta**

1. La raccolta porta a porta avverrà lungo le strade pubbliche, i sacchi, il materiale esposto ed i contenitori riutilizzabili devono essere posizionati in luogo facilmente accessibile ai mezzi o attrezzature, il più vicino possibile all'ingresso dello stabile ovvero in altri luoghi indicati dal Gestore.
2. Il Gestore predispone le indicazioni sulle modalità e sulle condizioni dei materiali da conferire al servizio di raccolta porta a porta, dandone ampia e puntuale comunicazione all'utenza.
3. I rifiuti dovranno essere esposti la mattina del giorno designato per la raccolta prima delle ore 06:00 oppure la sera precedente un'ora dopo il tramonto.
4. E' vietato lasciare i contenitori riutilizzabili impiegati per la raccolta dei rifiuti sul luogo pubblico nei giorni e negli orari diversi da quelli oggetto del servizio di raccolta a domicilio.
5. In caso di utenze ubicate in luoghi difficilmente raggiungibili o in presenza di ridotti spazi di manovra (corti o centro storico), che rendano difficoltoso lo svolgimento del servizio da parte dei mezzi impiegati dal Gestore i rifiuti dovranno essere raggruppati in un unico luogo più facilmente raggiungibile (fuori dalla corte o ad inizio di una via particolarmente stretta) purché tale modalità di esposizione non risulti ingombrare eccessivamente la strada tanto da generare o costituire rischio per il traffico. In caso si rendesse inevitabile l'accesso in proprietà private da parte dei mezzi addetti alla raccolta, si renderà necessaria ai fini assicurativi la sottoscrizione di apposita liberatoria da parte del proprietario.
6. Nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, sempre che la condizione dei luoghi lo consenta, deve essere mantenuta una distanza di almeno 5 metri in orizzontale da finestre ubicate al piano terra o seminterrato o ad ingressi di attività commerciali.
7. Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente articolo darà luogo ad occupazione illegittima del suolo pubblico, nonché all'abbandono di rifiuti soggetti ad apposita sanzione amministrativa.
8. A discrezione del Gestore, in accordo con la Giunta, sarà possibile organizzare ritiri porta a porta aggiuntivi anche a carattere oneroso.

### **Art. 7 – Aree stoccaggio rifiuti**

1. E' fatto obbligo alle utenze condominiali, commerciali e produttive custodire, mantenere ed utilizzare correttamente i contenitori per la raccolta differenziata in luoghi idonei o ambienti a ciò destinati.
2. Nel caso di nuove costruzioni condominiali composte da almeno 4 unità immobiliari, dovranno essere obbligatoriamente previsti, sentito il Gestore, appositi spazi per i contenitori dei rifiuti urbani, dimensionati in base alla densità edilizia e alla destinazione degli insediamenti da servire.
3. Le aree ed i locali destinati allo stoccaggio dei rifiuti dovranno rispettare le prescrizioni normative ed igieniche in vigore al momento della loro realizzazione e in ogni caso dovranno prevedere ogni accorgimento occorrente al fine di contenere le esalazioni ed il proliferare di insetti e non arrecare disagio a terzi.
4. Le utenze che non dispongono di idonea area interna al condominio possono richiedere al Comune la concessione in uso di aree pubbliche per il conferimento dei rifiuti prodotti. Ogni richiesta sarà valutata dall'ufficio competente e, qualora sarà accolta, il Comune indicherà di volta in volta le prescrizioni tecniche, nonché le soluzioni costruttive estetiche e funzionali da adottare.

### **Art. 8 – Sacchi, bidoni ed attrezzature**

1. Il conferimento dei rifiuti da parte delle utenze avviene mediante l'impiego di sacchi colorati, di bidoncini o contenitori carrellati in relazione alla categoria di rifiuti ed alla tipologia di utenza.
2. Il servizio di raccolta porta a porta utilizza il sacco grigio per rifiuti indifferenziati, il sacco giallo per la plastica, arancione per pannolini e pannoloni e sacchetti bio-degradabili per l'umido. La distribuzione dei sacchi avviene gratuitamente da parte del Gestore nelle quantità e con le modalità dallo stesso stabilite in funzione del numero di componenti il nucleo familiare per le utenze di tipo domestico ed in relazione alla categoria di appartenenza per utenze di tipo non domestico. Ogni ulteriore fornitura avviene a pagamento.
3. Per le utenze di tipo domestico, in occasione dell'iscrizione a ruolo TARI, viene consegnata in comodato gratuito la prima fornitura di contenitori comprendente: n. 1 bidoncino marrone della capienza di litri 10 per l'esposizione stradale della frazione umido organica, n.1 bidoncino areato della capienza di litri 10 per la raccolta interna della frazione umido organica, n.1 bidone verde della capienza di litri 35 per la raccolta e l'esposizione stradale di vetro alluminio e banda stagnata.
4. La sostituzione dei contenitori a seguito di rotture/danneggiamenti sarà a titolo gratuito entro un termine non inferiore a 7 anni dall'ultima fornitura, salvo la riconsegna del contenitore danneggiato al gestore da parte dei singoli utenti. Le sostituzioni entro i 7 anni, o integrazioni alla fornitura base, saranno a titolo oneroso. Presso il Gestore è possibile acquistare la versione dei contenitori carrellata della capienza di litri 120.
5. Per le utenze di tipo non domestiche sono disponibili tutti i contenitori di cui al comma precedente a titolo oneroso.
6. La custodia, la cura, la pulizia e la manutenzione dei contenitori sono a carico degli utenti.
7. E' vietato appropriarsi dei contenitori per la raccolta differenziata assegnati ad altri utenti o adibiti ad uso pubblico.

8. E' garantita agli utenti la possibilità di provvedere autonomamente al reperimento di contenitori riutilizzabili per l'esposizione dei rifiuti purché gli stessi siano, per dimensione tipologia e colore, uguali a quelli distribuiti dal gestore.

#### **Art. 9 – Raccolta della frazione umida organica**

1. Sono oggetto della raccolta tutti gli scarti alimentari di provenienza domestica o commerciale (mense, ristoranti, negozi di frutta e verdura, ecc).
2. Il servizio di raccolta si svolgerà due volte la settimana, suddiviso per zone, utilizzando i contenitori di colore marrone in cui andranno inseriti esclusivamente sacchetti biodegradabili. E' fatto divieto di introdurre nel contenitore marrone rifiuti sfusi.
3. Il Comune, prevedendo particolari incentivi, promuove il compostaggio domestico, laddove possibile, per l'autoproduzione di compost a partire dagli scarti verdi e umidi.
4. E' vietato esporre il bidoncino areato a bordo strada per la raccolta porta a porta.

#### **Art. 10 – Raccolta di vetro, alluminio e banda stagnata**

1. Sono oggetto della raccolta tutte le bottiglie, bicchieri, vasetti in vetro, lattine in alluminio, barattoli e in generale contenitori e manufatti in vetro cavo, alluminio e banda stagnata.
2. Il servizio di raccolta si svolgerà una volta la settimana, suddiviso per zone, utilizzando i contenitori di colore verde in cui andranno inseriti i materiali sciolti, senza alcun sacchetto.
3. Gli utenti non devono introdurre altre sostanze, soprattutto marcescibili, al fine di evitare la contaminazione e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.
4. A discrezione del Gestore, in accordo con la Giunta, sarà possibile organizzare ritiri porta a porta aggiuntivi per attività di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande.

#### **Art. 11 – Raccolta di Carta e Cartone e Tetra Pak**

1. Sono oggetto della raccolta qualsiasi tipo di carta e cartone purché puliti, asciutti e non contaminati da sostanze organiche che possano imputridire. Il cartone delle scatole deve essere opportunamente appiattito, pressato o ridotto in pezzi prima dell'esposizione per il ritiro a domicilio.
2. Il servizio di raccolta si svolgerà una volta la settimana, suddiviso per zone, utilizzando i contenitori di colore bianco o altro contenitore in carta o cartone ben chiuso e ridotto di volume.
3. A discrezione del Gestore ed in accordo con la Giunta, sarà possibile organizzare ritiri porta a porta aggiuntivi per le utenze non domestiche.

#### **Art. 12 – Raccolta di Imballaggi in Plastica**

1. Sono oggetto della raccolta tutti gli imballaggi in plastica in PE, PET, PP, PVC vaschette in polistirolo, shopper (sacchetti della spesa), cellophane e nylon, cassette di plastica.
2. Il servizio di raccolta si svolgerà una volta la settimana, suddiviso per zone, utilizzando gli appositi sacchetti di colore giallo. Le bottiglie e i flaconi in plastica, prima del conferimento negli appositi sacchetti, devono essere opportunamente schiacciati in modo da ridurre il volume.
3. Gli utenti devono evitare di introdurre insieme agli imballaggi sostanze marcescibili al fine di impedire la contaminazione dei contenitori stessi e la fuoriuscita di esalazioni maleodoranti.



### **Art. 13 – Raccolta pannolini e pannoloni**

1. Il servizio è dedicato alle utenze con presenza di neonati, bambini, anziani o portatori di handicap ai quali necessita l'uso. Il servizio viene erogato previa apposita comunicazione al Gestore.
2. Il servizio di raccolta si svolgerà una volta la settimana, su tutto il territorio, utilizzando gli appositi sacchetti di colore arancione.

### **Art. 14 – Istituzione di servizi aggiuntivi di raccolta porta a porta**

3. Nel generale interesse della salvaguardia ambientale ed al fine di favorire una corretta gestione dei rifiuti, il Gestore, in accordo con la Giunta, può istituire nuovi servizi integrativi per la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio e il recupero di ulteriori tipologie di materiali (come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, oli esausti, verde, ecc....).

### **Art. 15 – Raccolta rifiuti indifferenziati**

1. Il servizio di raccolta si svolgerà una volta la settimana, suddiviso per zone, utilizzando gli appositi sacchetti di colore grigio.
2. I rifiuti indifferenziati devono essere introdotti nel sacco grigio sciolti, non contenuti in altro sacco o comunque non deve essere ostacolato il controllo visivo di conformità del contenuto da parte degli operatori addetti e/o delle autorità preposte alla vigilanza.
3. E' vietato introdurre nel sacco grigio sostanze liquide, materiale acceso o non completamente spento, materiali metallici, rifiuti ingombranti che possano causare danni ai mezzi meccanici di svuotamento, rifiuti speciali non assimilati agli urbani, rifiuti umidi organici e verdi, rifiuti inerti e tutte le frazioni per le quali è istituito il servizio di raccolta differenziata.

### **Art. 16 – Raccolta di rifiuti ingombranti e beni durevoli**

Il Gestore con propria determinazione e, in accordo con la Giunta, attiva servizi di raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti in forma gratuita per le utenze domestiche il cui nucleo familiare è composto esclusivamente da persone di età superiore ai 75 anni e/o portatori di handicap, per le restanti utenze il servizio viene erogato in forma onerosa secondo il prezzo/viaggio determinato dal Gestore, garantendo l'esecuzione del servizio con mezzi idonei al trasporto di rifiuti ingombranti.

## **TITOLO III – SERVIZI PRESSO IL CENTRO DI RACCOLTA**

### **Art. 17 – Attività del Centro di Raccolta**

1. L'attività del Centro di Raccolta è finalizzata alla realizzazione della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e assimilati, nonché allo stoccaggio delle frazioni di rifiuto negli appositi spazi e contenitori in conformità con quanto stabilito dalle seguenti disposizioni:
  - a) D.Lgs. n. 152/06 parte quarta, artt. 177-266;
  - b) Circolare della Regione Lombardia – Direzione Generale Servizi di Pubblica utilità n. 15364 del 01/06/2005;

- c) Programma regionale di gestione dei rifiuti approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. X/1990 del 20/06/2014 (pubblicato sul B.U.R. Lombardia S. Ord. 03/07/2014, n. 27);
- d) Disposizioni di cui al D.M. del 08/04/2008 – D.M. del 13/05/2009 e s.m.i..
2. Il Centro di Raccolta regolamentato dal presente atto è soggetto, ai sensi del D.M. del 08/04/2008 e s.m.i., ad autorizzazione rilasciata dal Comune di Tradate.
  3. L'organizzazione e la gestione del centro di raccolta è assegnata allo stesso Gestore del servizio di igiene urbana. La Giunta stabilisce, nel rispetto di quanto determinato dal D.M. del 08/04/2008 ed integrato con D.M. del 13/05/2009 e s.m.i., le tipologie di rifiuti conferibili.
  4. I rifiuti che vengono conferiti nel Centro di Raccolta, da parte dei produttori e del Gestore del servizio di ritiro porta a porta, devono essere raccolti immediatamente negli specifici contenitori adeguatamente contrassegnati per favorire l'ordinata separazione delle frazioni merceologiche da inviare al recupero o allo smaltimento o, quando previsto, negli appositi spazi.
  5. E' consentita, in quanto non configurante trasporto o trattamento ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. X/1990 del 20/06/2014, la movimentazione del rifiuto finalizzata al raggruppamento dello stesso.
  6. L'accesso in giorni ed orari non prestabiliti è permesso esclusivamente agli operatori dei servizi di igiene ambientale o alle Autorità preposte per motivi di interesse pubblico previa autorizzazione del Gestore. Sono fatti salvi i motivi di pubblica sicurezza che garantiscono l'accesso senza alcun limite di data o tempo.
  7. La giunta può, con propria deliberazione, limitare specifiche tipologie di rifiuti e indipendentemente dalla categoria di rifiuti differenziati, la quantità annua conferibile da parte delle utenze domestiche entro un limite di 2000 kg/anno, riservandosi, altresì, di richiedere, superato il limite, un costo aggiuntivo determinando l'importo e la modalità di pagamento.

### **Art. 18 – Obblighi degli utenti**

1. Gli utenti sono tenuti ad accedere al Centro di Raccolta per il conferimento dei rifiuti mediante l'inserimento, nell'apposito lettore magnetico, della Carta Regionale dei Servizi (CRS) nel caso di utenze domestiche e dell'apposito tesserino magnetico rilasciato dal Gestore nel caso di utenze non domestiche. Il documento utilizzato per l'accesso deve essere custodito con cura, se ceduto a terzi, il titolare dello stesso sarà tenuto a risponderne dell'utilizzo anche improprio.
2. Sono autorizzate ad accedere al Centro di Raccolta le utenze domestiche e non domestiche, intestatarie della tassa rifiuti ed in regola con il pagamento della stessa.
3. Non possono accedere al Centro di Raccolta i mezzi di trasporto di dimensioni superiori a metri 7 di lunghezza e metri 3 di altezza. L'ingresso con carrelli appendici è consentito esclusivamente se la lunghezza complessiva non supera i predetti metri 7.
4. E' vietato effettuare, all'interno del Centro di Raccolta, operazioni di smontaggio di qualunque tipologia di rifiuti e conferire apparecchiature elettriche ed elettroniche dopo averle disassemblate.
5. Le categorie di rifiuti ricomprese nel servizio di raccolta porta a porta (in particolar modo l'umido e la frazione secco indifferenziato) potranno essere conferite al Centro di Raccolta solo in casi eccezionali, previa segnalazione al personale presente.

6. Durante le operazioni di conferimento, gli utenti sono tenuti ad osservare la segnaletica verticale ed orizzontale presente all'interno del Centro di Raccolta e le istruzioni del personale di controllo.
7. Gli utenti devono trattenersi nell'area il tempo necessario ad effettuare le operazioni di conferimento; il personale in servizio, valutato il contesto, può contingentare l'accesso per un ragionevole ed ordinato afflusso.
8. Al termine delle operazioni di conferimento dei rifiuti nei rispettivi contenitori, gli utenti stessi devono provvedere alla pulizia ed alla raccolta di eventuali materiali caduti a terra.
9. Per motivi di sicurezza, i minori possono accedere al centro di raccolta accompagnati da un maggiorenne; i minori di anni 10 non possono scendere dall'automezzo durante le operazioni di conferimento dei rifiuti.
10. E' vietato il prelievo, nonché lo scambio di qualsiasi materiale dopo il conferimento negli appositi contenitori del Centro di Raccolta.
11. Gli utenti del servizio sono direttamente responsabili qualora all'interno del Centro di Raccolta si verificassero incidenti dovuti al mancato rispetto delle indicazioni impartite dal personale incaricato del servizio o previste dal presente Regolamento.
12. In occasione di conferimenti di rifiuti voluminosi al fine di garantire una razionale organizzazione del centro di raccolta, gli ingressi avverranno su prenotazione e dopo specifica autorizzazione secondo le modalità definite dal gestore.

#### **Art. 19 – Utenze Non Domestiche**

1. Ogni utenza non domestica ha diritto ad una sola tessera e ad un duplicato gratuito della stessa solo se accertata l'effettiva usura e comunque dopo un periodo minimo di anni 4 dal rilascio. Il costo delle eventuali tessere rilasciate in caso di furto o smarrimento è a carico dell'utente e vengono determinati dal Gestore in accordo con il Comune.
2. In caso di trasferimento dell'utenza in altro Comune, la tessera dovrà essere restituita al Gestore. Qualora sia stabilita la sede nel Comune di Tradate, la tessera non dovrà essere sostituita, in quanto l'ufficio competente provvederà unicamente all'aggiornamento dei dati anagrafici riferiti alla stessa.
3. Visto l'articolo 193 del T.U., stante le modifiche apportate dal D.lgs. n. 205/2010 e preso atto di quanto stabilito dal D.lgs. n. 210/2015, le utenze non domestiche che intendessero tutelarsi da eventuali sanzioni possono predisporre il formulario di identificazione del rifiuto (FIR) per accompagnare il conferimento del proprio materiale al Centro di Raccolta. Le predette utenze dovranno in ogni caso considerare che – come sancito dall'articolo 183 del T.U. nonché dal D.M. 8 aprile 2008 – i Centri di Raccolta Comunali sono adibiti alla sola attività di raccolta (messa in riserva) di rifiuti urbani ed assimilati differenziati e non possono essere considerati impianti di trattamento di rifiuti in cui si effettuano attività di smaltimento e/o recupero. Per le ragioni fino a qui esposte il Centro di Raccolta non può e non potrà essere organizzato per la ricezione di formulari di accompagnamento di rifiuti in ingresso. Conformemente a quanto determinato dal comma 8 articolo 212 del T.U., le utenze non domestiche, che effettuano il trasporto dei propri rifiuti assimilabili come attività ordinaria, devono essere iscritte all'Albo nazionale gestori ambientali.
4. Le utenze non domestiche hanno l'obbligo, ai sensi del Decreto Ministeriale del 8 aprile 2008 e del 13 Maggio 2009 e s.m.i., di provvedere alla compilazione della scheda di conferimento messa a disposizione sulla pagina web del Gestore del servizio o reperibile presso lo sportello utenti del Gestore. La scheda, debitamente compilata deve essere anticipata all'ufficio competente presso il Gestore del servizio il quale ne restituisce, entro le 24 ore ed effettuate le verifiche del caso, copia con timbro autorizzativo ai fini del

conferimento. Il modulo di cui sopra deve dunque essere consegnato al personale presente presso il centro di raccolta; la scheda non esonera dall'obbligo di essere in possesso dell'apposito tesserino magnetico.

5. La quantità di rifiuti distinta per categoria e codice CER conferita dall'utente sarà registrata ai fini del controllo dei limiti di assimilabilità dei rifiuti speciali agli urbani.
6. Raggiunto il limite quantitativo di rifiuti speciali assimilabili agli urbani conferito presso il Centro di Raccolta, il Gestore provvederà ad informare l'utente che sino al termine dall'anno solare in corso dovrà provvedere a propria cura e spese alla gestione degli ulteriori rifiuti speciali dallo stesso prodotti oppure laddove fosse previsto potrà stipulare apposita convenzione con il Gestore per il conferimento dei propri rifiuti speciali non assimilabili agli urbani.
7. Conformemente a quanto determinato dall'articolo 193 comma 5 del T.U., le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non sono applicate alle utenze non domestiche per il conferimento di rifiuti in quantità inferiore ai 30 kg o 30 litri.
8. Al fine di garantire un servizio ottimale, possono essere individuati momenti della settimana dedicati all'accesso al Centro di Raccolta da parte delle utenze non domestiche.

#### **Art. 20 – Compiti del Gestore del centro di raccolta**

1. Il Gestore del servizio ha l'obbligo di vigilare affinché la conduzione del centro di raccolta avvenga nel rispetto delle disposizioni del presente Regolamento e non costituisca comunque causa di pericolo per l'igiene del luogo e per l'incolumità pubblica degli utenti e degli operatori in servizio.
2. Il Gestore predispose le indicazioni sulle modalità e sulle condizioni dei materiali da conferire al centro di raccolta, dandone ampia e puntuale comunicazione all'utenza.
3. Il Gestore cura l'apertura e la chiusura del Centro di Raccolta negli orari prefissati dalla Deliberazione di Giunta per almeno 30 ore settimanali compreso il sabato pomeriggio e la domenica mattina.
4. Il personale incaricato garantisce una presenza costante dedicata all'assistenza agli utenti. Allo stesso è affidata la gestione dell'impianto di videosorveglianza, nonché il compito di segnalare eventuali illeciti alle autorità competenti.
5. Ogni accesso ed il peso di ogni conferimento verrà rilevato dal sistema automatico presente presso il Centro di Raccolta e registrato a carico del nominativo relativo alla tessera utilizzata per l'ingresso; i dati verranno utilizzati dal Gestore per l'elaborazione delle statistiche, la verifica delle anomalie e l'eventuale pagamento di servizi aggiuntivi.
6. I rifiuti pericolosi, i RAEE, nonché la carta ed il cartone devono essere protetti dagli agenti atmosferici mentre la frazione organica deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura e deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore.
7. All'interno del Centro di Raccolta possono essere svolte solamente le operazioni finalizzate ad ottimizzare il trasporto dei rifiuti presso l'impianto di recupero.
8. La manutenzione ordinaria e straordinaria rimane a carico del Gestore del servizio; la stessa si renderà necessaria qualora vengano alterate per usura le caratteristiche specifiche dei singoli manufatti e opere.
9. Si considera manutenzione straordinaria anche la pulizia del piazzale a seguito di precipitazioni nevose.

#### **TITOLO IV RACCOLTA DEI RIFIUTI E PULIZIA SUL TERRITORIO**

### **Art. 21 – Campo di applicazione**

1. I servizi di seguito descritti sono estesi a tutto il territorio comunale, comprendendo le strade e piazze classificate comunali; i tratti urbani di strade statali e provinciali; le strade private, comunque, soggette ad uso pubblico, purché siano aperte permanentemente al pubblico transito senza limitazioni di sorta (cartelli, sbarre, cancelli, ...); le aree comunali a verde non recintate; le strade vicinali classificate ad uso pubblico, nonché ogni altra area specificatamente indicata nel contratto di servizio con il soggetto Gestore.
2. E' severamente vietato l'abbandono, lo scarico e il deposito non autorizzato di qualsiasi tipo di rifiuto su tutte le aree pubbliche e private.
3. E' severamente vietato depositare rifiuti sul suolo pubblico o nei pressi dei contenitori anche se racchiuso in sacchi.

### **Art. 22 – Servizio di Pulizia manuale e meccanizzata del suolo**

1. La frequenza e le modalità di svolgimento dei servizi di spazzamento vengono stabilite dalla Giunta Comunale in collaborazione con il Gestore del servizio.
2. I mezzi meccanici utilizzati per lo spazzamento devono essere dotati di accorgimenti tecnici tali da contenere il più possibile le emissioni sonore.
3. Lo spazzamento del suolo viene adeguatamente comunicato alla cittadinanza interessata almeno 48 ore prima, previa emissione di Ordinanza Sindacale di divieto di sosta temporaneo per le automobili per il giorno e l'ora stabiliti, oppure determinato con cadenza periodica indicata mediante apposita segnaletica verticale stradale.
4. Il Comune garantisce la disponibilità del proprio ufficio di Polizia Locale per le opportune operazioni di controllo durante lo svolgimento del servizio.
5. Lo spazzamento dei marciapiedi e dei cigli stradali di fronte alle abitazioni private ed agli esercizi pubblici è a cura degli stessi utenti per quanto concerne rifiuti, foglie, rami, erbacce, neve e dovrà essere effettuato così da evitare l'ostruzione delle caditoie, delle bocche di lupo e dei tombini grigliati e deve assicurare il transito in sicurezza di pedoni e carrozzine.

### **Art. 23 – Cestini porta rifiuti**

1. Il Gestore deve provvedere allo svuotamento e alla sanificazione dei cestini installati dal Comune, secondo modalità stabilite in accordo con l'amministrazione comunale.
2. I cestini sono dedicati esclusivamente a contenere i rifiuti di piccole dimensioni prodotti occasionalmente dai frequentatori delle aree servite; è vietato il conferimento in essi di qualsiasi altra tipologia di rifiuti.
3. Sui cestini stradali è vietata l'affissione o l'esecuzione di scritte non autorizzate.

### **Art. 24 – Spazzamento delle foglie**

4. Al Comune competono gli interventi di raccolta delle foglie da coordinare con il Gestore del servizio d'igiene che predispone le operazioni di pulizia manuale e meccanizzata al termine degli stessi.

### **Art. 25 – Pulizia dei mercati**

1. I concessionari e gli occupanti dei posti di vendita nei mercati, devono mantenere e lasciare il suolo loro assegnato pulito e privo di rifiuti di ogni genere, raccogliendo quanto

proveniente dalla loro attività opportunamente differenziato, da conferire al Gestore del servizio in base alle modalità da questo stabilite in accordo con l'amministrazione comunale.

2. I rifiuti di maggior ingombro, quali cassette, cartoni ed altri imballaggi vuoti, devono essere separati dai rifiuti indifferenziati ed ordinatamente conferiti negli appositi spazi determinati in accordo con il Gestore.

#### **Art. 26 – Raccolta medicinali scaduti pile esauste e indumenti usati**

1. L'utente deve conferire i medicinali scaduti o avariati in modo differenziato, utilizzando i contenitori installati presso le farmacie o in punti prestabiliti.
2. Le pile devono essere conferite negli appositi contenitori collocati sul territorio oppure presso il Centro di Raccolta Differenziata Comunale.
3. Gli indumenti e le calzature usati potranno essere conferiti negli appositi contenitori dislocati sul territorio oppure presso il Centro di Raccolta Differenziata Comunale.

#### **Art. 27 – Rifiuti cimiteriali**

1. La gestione dei rifiuti cimiteriali di cui all'art. 2 comma 1 lettere e ed f del D.P.R. 254/2003 e s.m.i. avviene nel rispetto delle determinazioni di cui al CAPO III art 12 e 13 del succitato D.P.R.

#### **Art. 28 – Disposizioni per proprietari di animali domestici**

1. Le persone che conducono animali nelle strade, nelle piazze e nei luoghi pubblici, compresi giardini e parchi, sono tenute ad evitare che gli animali sporchino. Qualora ciò avvenisse è fatto obbligo di provvedere alla raccolta delle deiezioni. I trasgressori saranno puniti ai sensi del presente regolamento.

#### **Art. 29 – Disposizioni per cantieri edili**

1. Chi effettua attività relative alla costruzione, ristrutturazione o rifacimenti di fabbricato o ogni altra opera edile è tenuto ad adottare tutte le cautele atte a prevenire la diffusione di polveri e comunque a pulire le aree pubbliche o di uso pubblico che eventualmente risultassero sporcate conseguentemente allo svolgimento di tali attività.

#### **Art. 30 – Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici, manifestazioni, spettacoli viaggianti e Luna Park**

1. Le disposizioni previste dal presente articolo si applicano a chiunque venga autorizzato ad esercitare il commercio su aree pubbliche o private soggette ad uso pubblico in occasione di specifiche manifestazioni o ad esercitare sulle medesime aree attività professionali temporanee, quali spettacoli viaggianti, circhi, giostre ecc.
2. I gestori di esercizi pubblici che usufruiscono di posteggi su area pubblica o di uso pubblico quali caffè, alberghi, trattorie, ristoranti e simili devono provvedere alla costante pulizia dell'area occupata.
3. Lo spazzamento delle aree utilizzate per lo svolgimento di feste o manifestazioni pubbliche rimane a cura del Gestore del servizio che determina modalità, orari e gestione dei costi del servizio in accordo con la giunta.

4. Lo spazzamento delle aree occupate da spettacoli viaggianti è a cura degli occupanti, salvo che non venga stipulata apposita convenzione con il Gestore del servizio.
5. Il Gestore, in occasione di manifestazioni e feste di pubblico interesse, mette a disposizione i contenitori per la raccolta differenziata di vario colore e dimensione a fronte del versamento di una cauzione che viene restituita alla riconsegna degli stessi. Il ritiro presso la sede del Gestore di suddetti contenitori è a cura e carico degli organizzatori delle manifestazioni e deve essere preventivamente concordato. I contenitori vengono consegnati in comodato d'uso per la durata della manifestazione e devono essere riconsegnati integri e debitamente lavati. Il costo dei contenitori non restituiti al Gestore o restituiti danneggiati viene addebitato all'organizzatore della manifestazione.
6. Le eventuali aree presenti sul territorio adibite alla sosta di caravan e camper in transito vengono assoggettate, una volta che siano state individuate e autorizzate all'esercizio, al servizio di raccolta dei rifiuti urbani e assimilati. Gli utenti sono tenuti al rispetto dei requisiti previsti dalla vigente normativa e all'utilizzo degli appositi contenitori previsti dal presente regolamento.

### **Art. 31 – Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati**

1. I luoghi di uso comune dei fabbricati e le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere puliti e deve essere garantita una regolare manutenzione del verde a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarli liberi da rifiuti.
2. Nel caso di abbandono di rifiuti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 192 del T.U.. Il Sindaco, ai fini della individuazione delle operazioni a carico dei responsabili per la rimozione di rifiuti abbandonati e per il ripristino dello stato dei luoghi può avvalersi dei competenti servizi presso gli enti preposti ATS ed ARPA.
3. Nel caso in cui i rifiuti vengano abbandonati sul territorio comunale e l'autore del fatto non sia stato identificato il Comune provvede direttamente alla rimozione dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi mediante il Gestore del servizio. A tal fine, il Comune istituisce un apposito fondo per il finanziamento degli interventi da eseguire a proprie spese.

### **Art. 32 – Disposizioni diverse**

1. Chi effettua operazioni di scarico di merci e materiali deve provvedere, una volta conclusa l'operazione, alla pulizia del suolo pubblico o privato soggetto ad uso pubblico.
2. Le carogne di animali abbandonate sul suolo soggetto a spazzamento e pulizia vengono rimosse nel rispetto delle disposizioni impartite dall'ATS. Chiunque rinvenga sulle strade animali morti è tenuto a darne immediata comunicazione alla Polizia Locale.

### **Art. 33 – Volantinaggio**

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico, è vietato lanciare volantini per le strade pubbliche o aperte al pubblico o collocarli su autoveicoli in sosta.
2. E' consentito esclusivamente il volantinaggio mediante l'introduzione in cassetta postale o mediante consegna a mano.

### **Art. 34 – Pulizia delle caditoie stradali**

3. Le caditoie e le griglie stradali vengono mantenute pulite e libere al fine di assicurare il regolare deflusso delle acque. La pulizia delle caditoie stradali, gestita dal Comune, è effettuata in base ad un programma che indicherà frequenza e modalità di pulizia e che potrà essere modificato e integrato.
4. E' fatto divieto a chiunque di introdurre nelle caditoie stradali corpi solidi e/o liquidi e, in generale, qualsiasi sostanza classificabile come rifiuti ai sensi del T.U.

## TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI

### **Art. 35 – Sistema sanzionatorio**

1. La Polizia Locale e tutti quei soggetti che rivestono la qualifica di ufficiali o agenti di polizia giudiziaria accertano le violazioni al presente regolamento.
2. Ai fini dell'accertamento delle violazioni, si applicano le disposizioni previste dalla Legge 24 novembre 1981, n. 689, dell'art. 7 bis del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 e dell' Titolo VI Capo I del T.U..
3. La giunta può stabilire ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/1981, all'interno del limite minimo e massimo della sanzione prevista, un diverso importo per il pagamento in misura ridotta.
4. Tutti i soggetti nei confronti dei quali siano state accertate violazioni del presente Regolamento possono proporre ricorso amministrativo secondo le procedure previste dalla legislazione vigente.
5. L'autorità competente a ricevere gli scritti difensivi e ad emanare le ordinanze di cui all'art. 18 della Legge 689/1981 è il Comando di Polizia Locale.
6. In caso di abbandono di rifiuti si applicano le prescrizioni previste dal T.U..
7. Nel caso di irrogazione delle sanzioni riguardanti contenitori assegnati ad utenze plurime, la sanzione viene comminata alla singola unità abitativa, qualora individuata, nel caso in cui non sia possibile accertare la responsabilità della singola unità abitativa la sanzione unica ed indivisa viene irrogata alle unità abitative assegnatarie dei contenitori in questione.
8. Qualora sia riconosciuta una violazione in capo al soggetto trasgressore entro i successivi 5 anni dalla prima violazione, verrà applicata la sanzione pecuniaria doppia rispetto all'importo stabilito dalla giunta per il pagamento della sanzione in misura ridotta, trattandosi di reiterazione, così come previsto all'art. 8 bis della Legge 689 del 24/11/1981.
9. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Gestore del servizio per il risarcimento degli eventuali danni subiti e degli oneri sostenuti in conseguenza dei comportamenti difformi dalle norme previste dal presente Regolamento.

### **Art. 36 – Interventi contingibili ed urgenti**

1. Qualora si manifestino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica il Sindaco emette ordinanze contingibili ed urgenti al fine di consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, garantendo un elevato livello di tutela della salute pubblica e dell'ambiente, ai sensi del T.U..
2. In presenza di rifiuti abbandonati il comune, diffida il responsabile a provvedere entro un termine di 24 ore, superato il quale ne dispone lo sgombero ed il loro smaltimento a totale



carico del trasgressore, fatta salva ed impregiudicata ogni altra sanzione contemplata dalle Leggi vigenti.

3. Nel caso in cui non sia individuato il soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti in aree pubbliche e private, il Comune, provvede allo sgombero e al successivo smaltimento, fatta salva la possibilità di rivalersi sul soggetto responsabile, se successivamente individuato.